



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



**Ministero dell'istruzione**

**Istituto Comprensivo di Casalbuttano**

Via Verdi, 8 – 26011 Casalbuttano ed Uniti (Cr)

C.F. 92006650193 – CRIC810009

☎ 0374/362092 – 📠 0374/360007



[CRIC810009@istruzione.it](mailto:CRIC810009@istruzione.it) - [CRIC810009@pec.istruzione.it](mailto:CRIC810009@pec.istruzione.it) - <https://iccasalbuttano.edu.it/>

## REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

*Delibera Collegio Docenti n. 28 del 18/05/2022*

*Delibera Consiglio di Istituto n. 22 del 26/05/2022*

### CAPO I - COLLEGIO DOCENTI

#### Art. 1 - Composizione

Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data della seduta e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti è adempimento obbligatorio per tutti i docenti in servizio nell'ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL e costituisce adempimento prioritario rispetto ad altre eventuali attività.

#### Art. 2 - Competenze

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'istituzione scolastica, che è quella didattico-educativa-formativa, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla normativa vigente. Entro tale ambito ogni suo intervento è il risultato di un attento lavoro collegiale, mirato ad una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente ed in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

#### Art. 3 - Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, da uno dei Collaboratori appositamente delegato. Il dirigente scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del collegio dei docenti e svolge le seguenti funzioni:

- Formula l'ordine del giorno, esamina le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- Convoca e presiede il Collegio;
- Accerta il numero legale dei presenti;
- Apre la seduta;
- Riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di chiudere gli interventi qualora esulino dall'ordine del giorno e superino la durata prevista;
- Garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito;
- Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- Chiude la discussione al termine degli interventi;

- Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
- Designa eventuali relatori degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;
- Scioglie la seduta, esauriti i punti all'ordine del giorno;
- Aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei punti all'ordine del giorno entro i termini stabiliti per la chiusura dei lavori e nel caso di mancato raggiungimento del numero legale;
- Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento.

#### **Art. 4 - Articolazioni del Collegio**

Per migliorare l'efficienza e l'efficacia del proprio lavoro decisionale, il Collegio può articolarsi al proprio interno in Articolazioni per ordini di scuola, Dipartimenti, Commissioni e Gruppi di lavoro. La costituzione e le funzioni di tali articolazioni interne sono oggetto di ratifica da parte dell'organo assembleare. Le Commissioni e i Gruppi di lavoro lavorano su mandato del/la Dirigente o del Collegio stesso, che ne deve precisare tempi, compiti e risultati attesi.

Le sedute delle varie articolazioni del Collegio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un docente coordinatore da lui designato e vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie.

Le varie articolazioni elaborano proposte da presentare al Collegio in seduta plenaria e non hanno potere deliberante.

#### **Art. 5 - Validità della seduta**

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio alla data della riunione. Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve essere sospesa e aggiornata. Ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque momento che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, registra le presenze mediante appello nominale o firme di presenza e, al termine della stessa, può procedere al contrappello. La mancata partecipazione del docente è ritenuta assenza ingiustificata qualora, nei due giorni successivi alla seduta, non si produca documentazione della giustificazione mediante autocertificazione o, per motivi di salute, certificazione medica. Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate.

#### **Art. 6 - Convocazione**

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario definito nel Piano Annuale delle Attività.

Lo svolgimento delle sedute del Collegio dei docenti può avvenire anche in modalità telematica, secondo quanto disciplinato dal Regolamento degli Organi Collegiali in modalità telematica, allegato al presente Regolamento e parte integrante di esso. In tal caso al momento dell'indizione della seduta il ricorso alla modalità telematica deve essere specificato e adeguatamente motivato.

Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti o del Presidente, in caso di necessità che sopraggiungano in modo imprevisto in corso d'anno.

La comunicazione dell'ordine del giorno deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione dell'ora di inizio e dell'ora presunta di scioglimento della seduta.

In casi particolari e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti successivamente alla convocazione, l'ordine del giorno può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima.

Nel caso di improrogabile, motivata ed urgente necessità, il Collegio è convocato con un preavviso di 24 ore, mediante affissione all'albo, avviso con circolare ed avviso individuale (via mail) per i docenti che, nel giorno della comunicazione, risultino in servizio in altra scuola o liberi da impegni scolastici.

#### **Art. 7 - Ordine del giorno**

Il Presidente mette in discussione i punti all'ordine del giorno nell'ordine in cui sono stati elencati nella convocazione. Apre la seduta con le comunicazioni del dirigente scolastico ed informa i docenti su tutti gli aspetti rilevanti dell'attività dell'istituto e su particolari adempimenti. Tale comunicazione, nel caso in cui

preveda scadenze o adempimenti formali, costituisce per tutti i presenti regolare notifica e può sostituire comunicazioni scritte. Di norma le comunicazioni del dirigente scolastico non sono oggetto di discussione, a meno che non venga espressamente richiesto ai docenti di esprimere pareri sulle tematiche affrontate.

L'inversione dell'ordine o l'inserimento di argomenti non previsti, sono proposti e messi a votazione all'inizio della seduta. È necessaria la maggioranza assoluta dei voti per l'inversione e per l'inserimento di argomenti non previsti.

Al termine di ogni seduta, su eventuale proposta di uno o più docenti, possono essere indicati argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.

### **Art. 8 - Discussione /dibattito**

La discussione di ogni punto all'ordine del giorno è aperta da una relazione del Presidente che illustra, anche con l'eventuale supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l'argomento oggetto di delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al collegio di esprimersi.

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta di intervenire sull'argomento oggetto di discussione.

Ogni intervento relativo al singolo punto all'ordine del giorno, al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione, non deve, di norma, superare i tre minuti. Non è consentito un ulteriore intervento sullo stesso punto da parte di chi è già intervenuto, ma è previsto un diritto di replica, prima della chiusura dell'argomento dibattito.

Quando sono esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto. Una volta chiuso il dibattito, non è più consentito ai docenti di intervenire sull'argomento.

In caso di violazione dei tempi assegnati per l'intervento o nel caso di richieste di ulteriori interventi da parte di docenti che sono già intervenuti, il Presidente ha diritto di togliere o non concedere la parola.

### **Art. 9 - Votazione**

Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera. Prima del voto possono chiedere la parola, per dichiarazione di voto, solamente:

- per non più di tre minuti un docente a favore della proposta ed uno contrario;
- per non più di un minuto chi voglia dichiarare e motivare il proprio voto, anche nel caso di votazione segrete.

Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.

Le votazioni avvengono per voto palese (per alzata di mano o, su richiesta del Presidente o di un membro del Collegio, per appello nominale) tranne quelle previste dalla normativa vigente per le elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione oppure nel caso si faccia riferimento a persone; a tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti.

La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei voti validi; in caso di parità in una votazione palese, ai fini dell'approvazione prevale il voto del Presidente.

I voti degli astenuti sono conteggiati come voti nulli.

In caso di elezioni di persone, in caso di parità, prevale il docente più anziano d'età.

In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza assoluta, si procede a votazioni successive nelle quali si votano in contrapposizione le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Chi vota per una proposta, non può votare per l'altra.

Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato.

I punti trattati e votati non possono essere ammessi alla discussione.

### **Art. 10 - Deliberazione**

La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.

Le delibere del collegio dei docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 11 - Sospensione/Aggiornamento della seduta**

Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti dall'orario previsto nella convocazione, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni.

In tal caso non è possibile integrare il precedente ordine del giorno.

In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all'ordine del giorno.

In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all'ordine del giorno sui quali il collegio dei docenti abbia espresso una delibera prima dell'aggiornamento dei lavori.

Il Presidente ha la facoltà di sospendere e aggiornare la seduta qualora non venga garantito dai presenti l'ordinato e corretto svolgimento dei lavori.

### **Art. 12 - Verbale**

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate conservato dal dirigente scolastico, un processo verbale a cura del docente verbalizzante designato dal Presidente della seduta.

È data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intende mettere a verbale.

La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; la relativa approvazione è rimandata alla successiva seduta.

La bozza del verbale da approvare viene messa a disposizione dei docenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la successiva riunione del collegio, al fine di consentire la richiesta, in forma scritta, di eventuali rettifiche o aggiunte al documento o dichiarazioni che saranno riportate nel verbale successivo.

Le sedute del collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente che si intende letto se nessuno dei presenti ne richiede la lettura integrale o parziale.

I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili su richiesta da ogni docente che ne fa parte.

Il dirigente scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.

### **Art. 13 - Modifiche al Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei docenti e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.

Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta dal collegio in cui vengono discusse.

## **CAPO II - CONSIGLI DI INTERSEZIONE, CLASSE E INTERCLASSE**

#### **Art. 14 - Composizione**

Il Consiglio di Intersezione nella Scuola dell'Infanzia, il Consiglio di Interclasse nella Scuola Primaria e il Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria di I Grado sono rispettivamente composti da tutti i docenti delle sezioni dello stesso plesso nella Scuola dell'Infanzia, dai docenti delle classi parallele o dello stesso plesso della Scuola Primaria e dai docenti di ogni singola classe nella Scuola Secondaria.

Fanno parte del Consiglio, di interclasse e del Consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi del T.U. art. 315 comma 5 sono contitolari delle classi interessate. Fanno parte, altresì, del Consiglio di Intersezione, Interclasse o di Classe:

- a) nella scuola dell'infanzia e primaria, un rappresentante eletto dai genitori per ogni classe o sezione;
- b) nella scuola secondaria di I grado, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;

I rappresentanti dei genitori vengono eletti annualmente dai genitori della sezione/classe entro il mese di ottobre. Tutti i genitori della sezione/classe, iscritti nell'apposito elenco, sono eleggibili. Ciascun genitore potrà votare un solo nominativo per i Consigli di Intersezione ed Interclasse; due nominativi per i Consigli di Classe. I genitori che hanno figli in più classi, voteranno nei seggi di tutte le classi frequentate dagli stessi.

#### **Art. 15 - Riunioni**

I Consigli di Intersezione, Interclasse o di Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente designato tra i suoi componenti e da lui delegato. Vengono convocati dal Presidente su sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

I Consigli di intersezione e d'interclasse si riuniscono con la presenza di tutte le componenti almeno tre volte all'anno, ovvero con la sola presenza dei docenti secondo il Piano delle Attività concordato e approvato nel mese di settembre. Le date possono subire variazioni. Il Presidente, in ogni caso, ne farà specifica convocazione inserendo l'ordine del giorno della seduta.

Le funzioni di segretario vengono attribuite dal Presidente a un componente del Consiglio. I verbali delle riunioni, firmati dal Presidente e dal Segretario, vengono trasmessi alla Presidenza.

Qualora siano emerse proposte da formulare al Collegio dei Docenti o al Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico provvede in merito.

Lo svolgimento delle sedute dei Consigli può avvenire anche in modalità telematica, secondo quanto disciplinato dal Regolamento degli Organi Collegiali in modalità telematica, allegato al presente Regolamento e parte integrante di esso. In tal caso al momento dell'indizione della seduta il ricorso alla modalità telematica deve essere specificato e adeguatamente motivato.

#### **Art. 16 - Competenze dei Consigli**

I Consigli di Interclasse, di Intersezione e di Classe si riuniscono con il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori. I Consigli valutano la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici ed indicano eventuali attività integrative per l'ampliamento dell'offerta formativa, inclusi viaggi di istruzione e visite guidate. I Consigli esercitano inoltre le competenze valutative previste dalla normativa vigente per il proprio specifico ordine di scuola.

I Consigli individuano e predispongono inoltre tutti i percorsi volti a favorire l'inclusione scolastica di tutti gli alunni, in particolare degli alunni con bisogni educativi speciali.

Tra le mansioni del Consiglio di Interclasse e di Classe rientra anche quella relativa ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse con la sola presenza dei docenti. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di interclasse.

Le proposte vengono approvate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 17 - Operazioni Di Scrutinio**

Per la validità delle sedute relative alle operazioni di scrutinio è richiesta la presenza di tutti gli aventi diritto a partecipare o dei loro sostituti nominati dal Dirigente.

Le proposte vengono approvate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi; non è ammessa l'astensione dal voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Gli aventi diritto al voto in merito alle valutazioni disciplinari e di condotta sono tutti i docenti della classe.

L'insegnante di religione partecipa con gli stessi diritti-doveri degli altri insegnanti; prende parte alle valutazioni periodiche e finali delle classi in cui presta servizio limitatamente agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento di religione cattolica; nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottare a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale.

I docenti di potenziamento che non svolgono un insegnamento curricolare nella classe non fanno parte del Consiglio, pertanto non partecipano alla valutazione, ma forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

# **REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA**

## **Art. 1 - Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento, allegato al Regolamento degli Organi Collegiali, disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni del Collegio docenti (e sue articolazioni) e dei Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe. Il ricorso alla modalità telematica garantisce la piena funzionalità dell'organo anche in caso di impossibilità di convocazione in presenza. Il ricorso alla modalità telematica deve essere adeguatamente motivato in fase di convocazione. La decisione di ricorrere alla modalità telematica compete al Dirigente Scolastico.

## **Art. 2 - Definizione**

Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni in cui i componenti partecipano a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di apposite funzioni.

## **Art. 3 - Requisiti tecnici minimi**

La partecipazione a distanza alle riunioni degli Organi Collegiali presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo).

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono pertanto assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:

- a) Prendere visione degli atti della riunione;
- b) Effettuare interventi nella discussione;
- c) Trasmettere pareri sugli atti in discussione;
- d) Ricevere e inviare documenti inerenti all'ordine del giorno;
- e) Esprimere il proprio voto sull'argomento posto in votazione;
- f) Effettuare approvazione del verbale

Sono considerate tecnologie idonee a realizzare i punti precedenti: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, modulo di Google (o altro similare), registro elettronico.

## **Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica**

L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli Organi Collegiali per deliberare su tutte le materie di propria competenza, per le quali non si presupponga la necessità di discussione collegiale in presenza oppure la stessa sia di fatto impossibilitata. Nell'ipotesi di votazioni a scrutinio segreto viene assicurata la riservatezza del voto con idonei strumenti informatici che garantiscano l'anonimato.

## **Art. 5 - Convocazione**

La convocazione delle adunanze telematiche degli Organi Collegiali segue quanto previsto dal regolamento ordinario, cui si rimanda. Il ricorso alla modalità telematica deve essere specificamente indicato e motivata. Nella convocazione devono essere indicate le modalità con cui effettuare il collegamento alla riunione.

### **Art. 6 - Svolgimento delle sedute**

Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria. La verifica del **quorum costitutivo** (la metà più uno degli aventi diritto) viene effettuata ad inizio e fine seduta tramite appello dei presenti. La registrazione delle presenze può anche essere automatizzata con software e strumenti per il rilevamento dei partecipanti.

La verifica del **quorum deliberativo** (la metà più uno dei voti validamente espressi) avviene attraverso le stesse modalità al momento della votazione.

La sussistenza di quanto indicato è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel Verbale di seduta.

### **Art. 7 - Manifestazione del voto**

La manifestazione del voto alla seduta con il mezzo della videoconferenza deve avvenire in modo palese, attraverso il sistema della chat di Google Meet o Modulo Google. Il voto sarà espresso con la dicitura scritta: FAVOREVOLE – CONTRARIO – ASTENUTO. I voti così espressi saranno salvati ed inseriti nel verbale di seduta. Nell'ipotesi di votazioni a scrutinio segreto viene assicurata la riservatezza del voto con idonei strumenti informatici che garantiscano l'anonimato, ad esempio tramite Google Moduli.

### **Art. 8 - Problemi tecnici di connessione**

Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni, o durante lo svolgimento delle stesse, si presentino problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell'Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza.

In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi e qualora non sia connesso un numero di utenti che rappresenti il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, il Presidente può stabilire l'organizzazione delle operazioni di voto tramite posta elettronica o Moduli Google, sulla base di un format preimpostato, purché le stesse si svolgano entro l'arco temporale previsto nella convocazione della seduta.

Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere rinviata ad altro giorno.

### **Art. 9 - Verbale di seduta**

Della riunione telematica dell'organo viene redatto apposito verbale secondo quanto disposto dal Regolamento ordinario. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta o della votazione

### **Art. 10 - Registrazione della video seduta**

L'uso della video registrazione della seduta è consentito solo se finalizzato alla redazione del verbale e non all'uso personale.

In tal caso, e previa proposta da parte del Presidente, deve essere comunque autorizzato dallo stesso Organo Collegiale con apposita mozione specifica che sarà sottoposta a votazione prima di ogni seduta.